

STATUTO

TITOLO I

- DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA -

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico denominata "**CEM Ambiente S.p.A.**" e in forma abbreviata "**CEM S.p.A.**".

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Cavenago di Brianza. La Società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, nell'ambito del territorio delle province di riferimento degli enti soci, rappresentanze, agenzie, uffici e dipendenze in genere.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3 - Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquant): essa potrà essere prorogata, una o più volte, ovvero anticipatamente sciolta, con l'osservanza delle disposizioni di legge in quel momento vigenti.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto le attività di gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana con l'obiettivo di assicurare, ove possibile in forma associata, le specifiche esigenze delle realtà territoriali rappresentate dagli enti locali soci, di massimizzare l'integrazione dei servizi e di contenere quanto più possibile le tariffe.

L'oggetto sociale si concreta quindi nello svolgimento delle seguenti attività e servizi pubblici locali:

* gestione integrata dei rifiuti relativamente a: servizi di raccolta e trasporto, selezione, lavorazione, trattamento, recupero e smaltimento - per via differenziata - dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, compreso lo spazzamento manuale e meccanizzato delle strade, anche provenienti da insediamenti produttivi, artigianali o industriali siti sul territorio dei Comuni soci. La progettazione e la direzione di tali servizi è improntata alla garanzia della tutela e sostenibilità ambientale ed al rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia e qualità dei servizi svolti, ponendosi in ogni caso CEM Ambiente i seguenti obiettivi fondamentali: contenimento delle tariffe tramite un controllo puntuale sull'efficienza dell'intero sistema di gestione dei rifiuti; massimizzazione della differenziazione all'origine dei rifiuti e loro recupero, riutilizzo, riciclaggio e valorizzazione; ricerca continua di soluzioni tecnologiche e gestionali innovative; promozione della cultura e della responsabilità ambientale delle comunità locali.

* gestione di tutti i servizi comunque accessori e/o complementari e/o integrativi a quelli sopra specificati e/o comunque riferibili alla gestione del territorio, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi relativi alla ge-

stione e manutenzione del verde pubblico, alla rimozione neve, etc.;

- * servizi di stoccaggio, trasformazione e/o smaltimento dei rifiuti urbani, speciali non assimilabili e pericolosi, nonché di tutti i materiali comunque qualificabili come rifiuti e/o scarti anche attraverso la gestione degli impianti di stoccaggio e/o trattamento e delle piattaforme ecologiche per la raccolta differenziata;

- * il trattamento dei reflui speciali;

- * il monitoraggio territoriale ed ambientale, la messa in sicurezza, la bonifica ed il recupero di siti ed aree inquinate, contaminate o comunque da recuperare, la gestione ed il mantenimento in sicurezza e la sistemazione finale della discarica controllata di Cavenago di Brianza, la ricerca e l'analisi ambientale ed il controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché tutte le attività ad esse comunque connesse, in qualunque forma realizzate;

- * la realizzazione di progetti a valenza socio-ambientale e per la sostenibilità ambientale e la mobilità sostenibile, di progetti riferiti allo sviluppo ed all'incentivazione dell'impiego di fonti rinnovabili e a ridotto impatto ambientale, nonché più in generale di tutti i progetti mirati all'ottimale gestione e controllo e monitoraggio del territorio, ivi inclusi i progetti relativi alla videosorveglianza urbana; nell'ambito dei progetti riferiti alla mobilità ambientale potrà inoltre essere esercitata l'attività di noleggio di veicoli ed autoveicoli a ridotto impatto ambientale;

- * la realizzazione di progetti innovativi negli ambiti sopra indicati;

- * la generazione, lavorazione e vendita di energia derivante dai processi industriali di smaltimento dei rifiuti;

- * la riscossione delle tariffe ed i servizi di assistenza alla riscossione dei tributi comunali correlati o comunque connessi all'esecuzione dei predetti servizi;

- * l'intermediazione e la commercializzazione di tutte le tipologie di rifiuti;

- * il recupero di beni ambientali e culturali.

La società può altresì compiere ogni atto che si renda necessario o utile porre in essere per il conseguimento del proprio oggetto sociale, come sopra indicato, compiendo le relative operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, contraendo mutui e ricorrendo a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società o privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali, nonché assumendo partecipazioni in altre società e in altri soggetti giuridici purché esclusivamente deputate allo svolgimento di attività attinenti i servizi di cui sopra.

La società potrà inoltre assumere e mantenere in proprietà le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, anche conferite dagli Enti locali soci e relativi ai servizi affida-

ti alla società, nonché gli eventuali successivi incrementi ed estensioni; in relazione a tali beni, la società potrà, in osservanza all'ordinamento vigente, espletare le gare per l'affidamento dei servizi il cui esercizio presupponga la messa a disposizione del gestore del servizio gli stessi beni.

La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Gli enti locali soci si impegnano ad affidare alla Società il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilabili previa verifica del ricorrere delle condizioni stabilite dall'ordinamento e a non provvedere alla gestione tramite terzi di fasi che compongono il servizio (spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti, cessione dei materiali recuperabili), fatti salvi i casi in cui il Comune affidi sottofasi con formule finalizzate al sostegno di associazioni di volontariato presenti sul territorio o all'inserimento di soggetti svantaggiati in applicazione delle norme di settore, ovvero se risultino applicabili condizioni particolarmente vantaggiose conseguenti a convenzioni correlate a situazioni specifiche del territorio (compensazioni derivanti dalla presenza di impianti di trattamento, recupero o smaltimento di rifiuti, convenzioni urbanistiche, etc.

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI -

Art. 5 - Capitale Sociale - Azioni

Il Capitale sociale è di 16.342.816= (sedici milioni trecentoquarantaduemila ottocentosedici) Euro diviso in n. 16.342.816= (sedici milioni trecentoquarantaduemila ottocentosedici) azioni con valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna.

Le azioni possono essere sottoscritte e possedute unicamente dai Comuni, dalle Province, dalla Città metropolitana, dalle Aziende Speciali, dai Consorzi di Enti locali e dalle società a totale capitale pubblico. Nessun socio può detenere azioni per un valore nominale complessivo superiore al sei per cento del capitale sociale. L'acquisto di azioni eccedenti tale limite non sarà annotato nel libro soci e l'acquirente non potrà esercitare alcun diritto relativamente alle medesime azioni.

Le azioni conferiscono uguali diritti, sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti in natura e/o crediti, nonché con l'emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi. L'Assemblea fisserà termini, condizioni e modalità dell'aumento del capitale sociale.

L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di quote di altre aziende in cui la società abbia partecipazioni, comunque nei limiti previsti dalla legge e con il rispetto della parità di trattamento dei soci.

La società può costituire o partecipare a società con funzioni analoghe. A tali società di scopo potranno partecipare anche società selezionate in esito ad una procedura di evidenza pubblica nel rispetto delle vigenti norme di legge: la misura di tale partecipazione di privati, nonché le condizioni ed i relativi vincoli, saranno determinati dall'Assemblea caso per caso a seconda delle circostanze e delle opportunità.

La Società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili a norma delle leggi vigenti.

La Società può acquisire azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

L'Assemblea potrà deliberare il trasferimento delle azioni proprie ai soggetti di cui all'art. 5 che abbiano richiesto di partecipare al capitale sociale della Società. In mancanza di azioni proprie, l'Assemblea potrà deliberare l'aumento del capitale sociale anche all'esclusivo fine di consentire la partecipazione al capitale sociale ai soggetti di cui all'art. 5 che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 6 - Mora debendi in caso di ritardo nel versamento del capitale sociale

I soci che non provvederanno al versamento del capitale sociale da essi sottoscritto, entro i termini che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, saranno tenuti a corrispondere alla Società un interesse moratorio, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto, fermo l'art. 2344 codice civile.

Art 7 - Trasferimenti, diritto di opzione e prelazione

Fermo il vincolo della titolarità pubblica del 100% del capitale sociale e quello al limite massimo di partecipazioni per ciascun socio nei termini precisati dal precedente art. 5, le azioni sono trasferibili ai soggetti di cui all'art. 5, così come i relativi diritti di opzione, nonché le obbligazioni convertibili.

In ogni caso di trasferimento il diritto di opzione spetta agli altri soci.

Il socio che intenda trasferire a terzi soggetti pubblici, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero il diritto di opzione, ovvero le obbligazioni convertibili, dovrà previamente comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore unico, a mezzo di raccomandata R.R., la propria proposta di vendita, indicando il numero delle azioni offerte, il corrispettivo richiesto, il nominativo dei proposti cessionari, nonché, ove si tratti di società a totale capitale pubblico, l'oggetto della loro attività, le esperienze ed i requisiti delle stesse rispetto alle

attività di cui all'oggetto sociale.

Il Presidente, o l'Amministratore unico, dovrà nel più breve tempo possibile convocare l'Assemblea che dovrà dare il benestare in merito alla congruità del corrispettivo richiesto.

A seguito di tale benestare, entro i successivi 10 (dieci) giorni, il Presidente, o l'Amministratore unico, dovrà comunicare, a mezzo raccomandata R.R., l'intendimento dell'alienante a tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci, ai rispettivi domicili ivi indicati, precisando tutte le indicazioni fornite dal cedente.

I soci, che intendono esercitare la prelazione, dovranno comunicare il loro intendimento, sotto pena di decadenza, al Presidente, o all'Amministratore unico, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della raccomandata di comunicazione.

Qualora più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, le azioni poste in vendita saranno fra essi ripartite in proporzione alle azioni da loro possedute.

Art 8 - Recesso

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata nonchè l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO II BIS

- PARTECIPAZIONE PUBBLICA, DIREZIONE E CONTROLLO -

Art. 8 bis - Partecipazione pubblica

In considerazione dell'attività affidata alla Società e della sua rilevanza di pubblico interesse, il capitale sociale della Società stessa dovrà essere in ogni tempo in proprietà totalitaria di enti pubblici e/o società a totale capitale pubblico. Per partecipazione totalitaria si intende una partecipazione pari al 100% del capitale sociale.

E' inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totalità del capitale pubblico nei termini indicati ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento avvenuto in violazione della presente previsione.

La totalità del capitale pubblico deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale.

Art. 8 ter - Direzione politico-amministrativa

Nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del cd. controllo analogo sulle attività svolte dalla società, gli enti pubblici soci - e, nel caso di società a totale partecipazione pubblica, gli enti pubblici soci di queste ultime - esercitano - di concerto tra loro e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni - la direzione politico-amministrativa della Società, definendone, gli obiettivi e le strategie gestionali tenuto conto del principio della sana gestione; a tali obiettivi e strategie gestionali

saranno uniformati gli obiettivi strategici stabiliti dagli organi della Società, nel rispetto dell'autonomia decisionale di detto organo.

Art. 8 quater - Controllo politico-amministrativo

Al fine di assicurare ai soci l'esercizio del controllo analogo posto quale condizione per l'affidamento secondo la formula dell'*in house providing*, gli enti pubblici soci che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 8 ter esercitano in concerto tra loro - secondo modalità da definirsi conformi al proprio ordinamento ed anche mediante il Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni - il controllo politico-amministrativo, con il compito di verificare il generale andamento della Società e lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Il controllo riguarda, in particolare, la gestione dei servizi svolti dalla Società, in relazione all'ambito territoriale d'azione del contratto di servizio, nel quale dovranno essere trasferite eventuali esigenze stabili di controllo che abbiano una rilevanza economica e quindi portata negoziale.

Art. 8 quinquies - Controllo dei soci

Al fine di agevolare la direzione politico-amministrativa ed il controllo politico-amministrativo degli enti pubblici soci di cui al precedente art. 8 ter, il Presidente del Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dei soci l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione antecedentemente alla data di riunione di tale organo e, di norma entro 15 giorni, i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante pubblicazione su apposita area riservata del sito internet aziendale. Ugualmente, le decisioni dell'Amministratore unico come formalizzate nel correlativo libro. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico mette inoltre a disposizione dei soci, se richiesti ed entro 15 giorni dalla richiesta, i verbali delle riunioni del Collegio Sindacale, nonché una relazione annuale sull'andamento delle attività sociali con particolare riferimento alla qualità ed alla quantità dei servizi resi ai cittadini nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati. La predetta documentazione potrà essere utilizzata esclusivamente per le finalità indicate, con l'obbligo per gli enti pubblici soci di garantire la riservatezza delle informazioni acquisite anche ai fini della tutela della società e delle attività svolte dalla stessa.

Il socio che intende consultare, personalmente od avvalendosi dell'assistenza di professionisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione deve avanzare richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore unico, che determina la data d'inizio della consultazione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della ri-

chiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. Il professionista che eventualmente assista il socio richiedente è tenuto al segreto professionale. La consultazione può svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli uffici della Società, con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinario svolgimento dell'attività. I costi della consultazione sono a carico del socio richiedente.

I rapporti tra la Società e ciascuno dei soci sono altresì regolati dalle specifiche convenzioni per l'affidamento dei servizi e da tutta la correlata documentazione.

ARTICOLO 8-sexies - ORGANI DELLA SOCIETÀ

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

Agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

2. la Società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO III

- ASSEMBLEA -

Art. 9 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci, i quali vi intervengono a norma delle seguenti disposizioni.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché in uno dei Comuni aventi sede nelle Province di Milano o di Monza e della Brianza, con avviso contenente ordine del giorno, ora e luogo dell'adunanza, da comunicare - a norma dell'art. 2366, terzo comma, Codice Civile, mediante avviso trasmesso con mezzi idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento - quali lettera raccomandata, fax o e-mail - almeno trentacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in caso di assemblea ordinaria ed almeno sessanta giorni prima in caso di assemblea straordinaria, termini riducibili rispettivamente a 15 e 30 giorni in caso di urgenza.

L'avviso deve indicare la data per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea.

Salvo diverse previsioni di legge, la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione dei soci entro i 5 giorni successivi alla convocazione. Nel caso di convocazione di urgenza la documentazione sarà invece messa a disposizione contestualmente all'invio

dell'avviso di convocazione.

Le Assemblee, pur non regolarmente convocate, saranno comunque validamente costituite quando risulti rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervenga l'Amministratore unico, oppure, nel caso in cui l'organo amministrativo sia collegiale, la maggioranza degli Amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, convoca l'Assemblea, ordinaria ovvero straordinaria, ogni qualvolta necessario od opportuno, e dovrà provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale e risultino indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. A norma dell'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, tale termine potrà essere prorogato da parte del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore unico, fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questo caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione di gestione di cui all'art. 2428 del codice civile.

Art. 10 - Partecipazione e rappresentanza nell'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto secondo le risultanze del libro soci, senza necessità del preventivo deposito delle azioni.

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti dei Soci, o loro delegati: i Soci sono tenuti a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio, o all'Amministratore unico, ogni variazione inerente le persone che li rappresentano; in difetto, l'Assemblea è validamente composta con le persone precedentemente indicate; è esclusa la possibilità di frazionare la delega.

Per la partecipazione all'Assemblea si applica l'art. 2372 codice civile.

Art. 11 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, oppure, se l'organo amministrativo è collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano per età degli Amministratori presenti; in loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente nomina un Segretario, anche tra i non soci.

Nei casi previsti dalla legge, o quando il Consiglio, oppure l'Amministratore unico, lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio, scelto dal Presidente.

Art. 12 - Attribuzioni e poteri dell'Assemblea

L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge su tutti gli atti fondamentali della Società.

Essa nomina gli Amministratori e i componenti del collegio sindacale in conformità dei successivi articoli 15 e 22, determinandone le indennità e i compensi ai sensi dell'art. 2389 codice civile e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento.

In particolare l'Assemblea, ove occorra su specifica proposta del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore unico:

a) determina gli indirizzi programmatici vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, o per l'Amministratore unico, anche in relazione all'ambito dei servizi erogati, ai piani di investimento e finanziari, alle politiche tariffarie ed alla costituzione e/o partecipazione a società di scopo; nel determinare i predetti indirizzi programmatici, l'Assemblea è comunque tenuta a dare attuazione agli indirizzi espressi dagli enti pubblici soci ai sensi del precedente articolo 8 ter, dal momento che agli stessi dovranno uniformarsi gli obiettivi strategici finali stabiliti dall'Assemblea degli Azionisti per il Consiglio di Amministrazione, o per l'Amministratore unico; in particolare, l'Assemblea opera affinché i diversi indirizzi siano resi tra loro omogenei e sia salvaguardato il principio della sana gestione societaria, adoperandosi se del caso per il giusto temperamento delle eventuali diverse esigenze;

a₂) verifica, con cadenza almeno annuale, lo stato di attuazione degli indirizzi, fatta salva la facoltà per gli azionisti, con i quorum indicati dal precedente art. 9, comma 8, di convocare l'Assemblea per ulteriori verifiche ritenute opportune;

b) delibera la revoca dell'Amministratore unico, oppure lo scioglimento per giusta causa del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e la revoca dei suoi componenti, nonché sulla responsabilità degli stessi;

c) approva le modifiche dello Statuto;

d) approva il bilancio annuale;

e) approva l'emissione di obbligazioni;

f) autorizza le operazioni immobiliari il cui valore sia superiore a 3.000.000= (tremilioni) di Euro;

f₁) autorizza la costituzione di garanzie reali per importi superiori ad un terzo del patrimonio netto;

f₂) autorizza la costituzione e/o la partecipazione a società di scopo, definendo le condizioni, i contenuti e gli obiettivi essenziali della partecipazione in linea con gli indirizzi programmatici della società;

g) approva il budget annuale di previsione della società.

Sono approvate con la maggioranza di due terzi del capitale sociale e con la maggioranza di due terzi dei soci le seguenti deliberazioni:

a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) le operazioni straordinarie di fusione e di scissione;

d) la revoca dello stato di liquidazione.

Art. 13 - Processo verbale

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, ovvero dal Notaio.

Art. 14 - Validità della costituzione e delle deliberazioni

Per la regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, nonché per la validità delle relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.

TITOLO IV**- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -****Art. 15 - Composizione e nomina dell'organo di amministrazione**

L'Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà per l'Assemblea dei Soci di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri se consentito dall'ordinamento.

L'elezione del Presidente ha luogo nella stessa adunanza di elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione con votazione separata e con il concorso dei 3/5 (tre quinti) delle azioni rappresentate in Assemblea, nei primi due scrutini, ed a maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.

A tal fine, tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale Sociale possono presentare propri candidati alla carica di Presidente fino all'apertura dell'adunanza di elezione, purché dei medesimi candidati siano stati depositati presso la sede sociale i relativi curricula almeno sette giorni prima di quello dell'adunanza di elezione del Consiglio di Amministrazione in forma cartacea ed elettronica. Con le stesse modalità di elezione del Presidente ha luogo la nomina dell'Amministratore unico.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi che l'organo amministrativo sia composto da tre membri, dopo l'elezione, con voto separato, del Presidente, l'elezione degli altri membri sarà effettuata dall'Assemblea su designazione dei soci proporzionalmente alle quote di rispettiva rappresentanza, con il sistema delle liste concorrenti. A tal fine, tanti soci, che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale potranno presentare proprie liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista dovrà essere riservato al genere meno rappresentato un numero di candidati pari almeno a quello che l'ordinamento prescrive debba essere riservato nell'organo amministrativo, tenuto conto anche del Presidente eletto con votazione separata.

La presentazione delle liste potrà avvenire fino a prima dell'apertura dell'adunanza di elezione del Consiglio di Amministrazione, purché i curricula dei singoli candidati compresi in tali liste siano stati depositati presso la sede sociale almeno sette giorni prima di quello dell'adunanza di elezione

del Consiglio di Amministrazione in forma cartacea ed elettronica.

In ogni caso il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore unico, dovranno possedere adeguati e specifici requisiti tecnici ed amministrativi di competenza e professionalità inerenti all'oggetto sociale. Essi dovranno altresì godere di indiscussa onorabilità.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico uscente provvederà a far recapitare, anche per posta elettronica, i curricula ad ogni socio, in modo che questi possa valutare le candidature in anticipo ed in funzione delle capacità professionali, le adeguate esperienze, e capacità manageriali espresse oltre che valutare incompatibilità etiche con la carica. Chi non avesse un indirizzo di posta elettronica dovrà provvedere al ritiro in proprio.

L'adunanza di elezione dell'organo di amministrazione è dichiarata aperta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico uscente, il quale dà immediata lettura delle candidature presentate alla carica di Presidente o di Amministratore unico, nonché delle liste concorrenti presentate per l'elezione degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea abbia deliberato per tale composizione dell'organo amministrativo, al fine di rendere edotta l'Assemblea delle candidature e delle liste poste in votazione.

Ogni socio potrà concorrere a presentare una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di illeggibilità.

Le liste dei candidati dovranno in ogni caso essere corredate dalle loro dichiarazioni di accettazione della candidatura.

A ciascun socio spetta un numero di voti pari al numero delle azioni possedute.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista e potrà esprimere, all'interno di essa, un numero massimo di preferenze che - nel caso di presentazione di più liste, o di un'unica lista con un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri da eleggere - non potrà superare 2 (due) preferenze nominative, in ogni caso indicando candidati di genere diverso.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto un numero di voti non inferiore al 55% (cinquantacinque per cento) di quelli espressi dai soci intervenuti sarà tratto, nell'ordine progressivo derivante dal numero di preferenze conseguite da ciascun candidato all'interno della lista un numero di 1 (un) Consigliere;
- b) il restante consigliere sarà tratto dalle altre liste, applicando - all'interno della lista che avrà conseguito la percentuale più alta dopo la prima - il medesimo meccanismo relativo al numero di preferenze conseguite dai candidati.

In caso di parità di preferenze all'interno della medesima lista risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Nel caso non si raggiunga il quorum del 55% previsto al comma a), i consiglieri saranno assegnati alle liste proporzionalmente alle quote di rispettiva rappresentanza; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, ecc.. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente a ciascuna di tali liste. Risulteranno eletti i candidati delle liste che avranno ottenuto i quozienti più alti e, tra essi, quelli che all'interno della lista avranno conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o ne abbia eletto il minor numero o, all'interno della stessa lista, il più anziano di età.

Al fine di assicurare al genere meno rappresentato un numero di componenti pari a quanto prescritto dall'ordinamento, si procederà per sostituzione del candidato appartenente al genere meno rappresentato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze a quello dell'altro genere che, candidato all'interno della stessa lista, abbia ottenuto il minor numero di preferenze.

Nel caso di presentazione di un'unica lista con un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri da eleggere, potranno essere espresse fino a 2 (due) preferenze.

Quanto sopra vale anche in caso di sostituzione per morte, rinuncia, revoca o decadenza dei suddetti consiglieri.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati complessivi. Agli stessi spetta l'emolumento stabilito dall'Assemblea in osservanza delle disposizioni dell'ordinamento in materia.

In conformità al disposto dell'art. 2390 codice civile gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

Art. 16 - Organizzazione interna del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, può nominare un Direttore Generale, definendone le funzioni e determinandone le attribuzioni.

Il Presidente può nominare un Segretario, anche fra persone estranee al Consiglio.

Art. 17 - Cessazione dei consiglieri durante l'esercizio

Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare - per dimissioni, revoca, morte o qualunque altra causa - uno degli Amministratori, che non ricopra la carica di Presidente, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, e su designazione dei consiglieri in carica adottata a maggioranza assoluta dei componenti in carica attingendo tra i primi non eletti della lista

dell'Amministratore venuto a mancare, ferma restando la rappresentanza di genere nella proporzione stabilita dall'ordinamento.

Il Consigliere così nominato rimarrà in carica sino alla successiva Assemblea.

Se venisse meno il Presidente o si esaurissero i candidati senza aver potuto nominare il sostituto dell'Amministratore dimessosi, il Consiglio dovrà convocare l'Assemblea dei soci, affinché provveda alla loro sostituzione.

Il consigliere, nominato in tale sede assembleare, dura in carica per lo stesso tempo che sarebbe spettato in origine all'Amministratore sostituito.

Ove venisse meno contemporaneamente la maggioranza degli Amministratori eletti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto, ed il consigliere rimasto dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo, restando in carica esclusivamente per l'espletamento della ordinaria amministrazione.

Art. 18 - Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo giudichi necessario, o che sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno di regola luogo nella sede sociale, ma potranno tenersi anche altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso da trasmettere con mezzi idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento - quali lettera raccomandata, fax o e-mail - almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, ad ogni Amministratore e Sindaco effettivo, presso i rispettivi domicili eletti, salvo variazione comunicata per iscritto.

Di norma le convocazioni e le eventuali variazioni di data e luogo delle adunanze sono anticipati via telefax o a mezzo di posta elettronica.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta per telegramma, telefax o con posta elettronica da spedire, almeno 48 ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi, ad ogni Amministratore e Sindaco effettivo, presso i rispettivi domicili eletti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 19 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale,

sottoscritto da chi ha presieduto e dal Segretario.

Art. 20 - Attribuzioni e poteri dell'organo di amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione, oppure all'Amministratore unico, sono demandati in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa e il compimento di tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci. I poteri del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore unico, compresa la gestione straordinaria, sono esercitati in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea e gli indirizzi a mezzo dei quali gli enti pubblici soci, anche mediante il Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni, esercitano il controllo analogo sulla società e sui servizi svolti dalla stessa nonché la direzione politico-amministrativa della Società ai sensi di cui al precedente articolo 8 ter e 8 quater, ferma restando l'autonomia decisionale propria dell'organo.

In particolare compete tra l'altro al Consiglio di Amministrazione, oppure all'Amministratore unico:

- a) la nomina del Direttore Generale;
- b) l'attuazione degli indirizzi generali della attività aziendale nel rispetto delle direttive approvate dall'Assemblea degli azionisti e degli indirizzi approvati dagli enti pubblici soci mediante il Comitato per l'indirizzo e il controllo;
- c) la proposta all'Assemblea di modifiche allo statuto;
- d) la determinazione dei piani di investimento;
- e) la proposta all'Assemblea del bilancio annuale;
- f) la proposta all'Assemblea di prestiti obbligazionari;
- g) la costituzione e/o la partecipazione a società di scopo, nei limiti dell'autorizzazione e delle indicazioni formulate dall'Assemblea in conformità all'oggetto sociale;
- h) la determinazione finale su prezzi e tariffe dei servizi offerti, ferme in ogni caso le competenze di legge;
- i) l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili o di diritti reali di natura immobiliare il cui valore non ecceda l'importo di 3.000.000,00 di Euro;
- j) la proposta all'Assemblea per l'effettuazione di operazioni immobiliari il cui valore sia superiore a 3.000.000,00 di Euro;
- k) i contratti di affitto ultrannuali;
- l) la stipula di convenzioni e di concessioni con Enti Pubblici e Privati;
- m) la iscrizione di ipoteche sui beni della Società;
- n) la promozione di azioni giudiziarie, in qualsiasi sede, anche arbitrale, ed in ogni grado, e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali;
- o) la stipula di transazioni sia giudiziali che stragiudiziali, salvo specifiche deleghe per quelle di minor valore e entità.

In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico, quest'ultimo potrà delegare il direttore generale per il compimento di specifici atti, ferme restando le competenze dell'Assemblea e del Comitato per l'indirizzo e il controllo. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, ha l'obbligo di trasmettere agli enti pubblici soci relazioni annuali sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione; le relazioni annuali devono riguardare, in particolare, l'andamento della gestione dei servizi pubblici svolti dalla Società per conto dei singoli soci. Tali relazioni potranno altresì essere oggetto di apposita e specifica illustrazione nel corso di incontri appositamente richiesti dall'ente socio.

E' inoltre onere del Consiglio di Amministrazione, come dell'Amministratore unico, rassegnare ai soci una relazione semestrale sintetica riferita all'andamento della società ed agli scostamenti verificati sul budget di previsione annuale approvato dall'Assemblea, nonché di relazionare prontamente ai soci in merito ad eventuali situazioni tali da determinare, nel corso dell'esercizio, rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni operative e/o economiche contenute nel predetto documento di budget.

Art. 21 - Attribuzioni e poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società, con l'uso della firma sociale sia di fronte a terzi, che in giudizio.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete in particolare di:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b) sovrintendere al generale buon funzionamento della Società, vigilando sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) promuovere, su indicazione del Consiglio, le iniziative volte ad assicurare una integrazione ed un proficuo confronto dell'attività della Società con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità, oltre che con enti e Pubbliche Autorità, attuando le opportune iniziative di informazione e partecipazione dell'utenza e della cittadinanza;
- d) eseguire specifici incarichi affidatigli dal Consiglio, esercitando anche, in caso di necessità ed urgenza, ogni necessaria funzione nell'interesse della Società: in tal caso i relativi provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva, ed in ogni caso decadono qualora la ratifica non intervenga entro il perentorio termine di 60 (sessanta) giorni dall'adozione.

Art. 21-bis - Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni

Il Comitato è composto da 7 membri scelti tra i Sindaci dei Comuni soci - e, ove soci siano società a totale partecipazione pubblica, anche tra i Sindaci dei Comuni soci di queste ultime - o i Presidenti delle Province titolari di partecipazioni.

I componenti del Comitato sono eletti dall'Assemblea in modo che siano rappresentate le realtà territoriali servite dalla società, nonché i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

I componenti del Comitato durano in carica quanto l'organo amministrativo, sono rieleggibili e decadono quando cessano di rivestire la carica di Sindaco o di Presidente della Provincia. In caso di cessazione dalla carica per qualunque ragione di un membro del Comitato, l'Assemblea provvede alla correlativa sostituzione.

Al suo interno il Comitato nomina un coordinatore.

Art. 21-ter Competenze del Comitato per l'indirizzo e il controllo

Ferma restando la disciplina delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, il Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti pubblici territoriali soci - e, ove soci siano società a totale partecipazione pubblica, anche da parte degli Enti pubblici soci di queste ultime -.

Il Comitato vigila altresì sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani, priorità della società.

Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo strategico proprie del Comitato, il Consiglio di amministrazione, o l'Amministratore unico, sottopongono a preventivo parere del Comitato, in rappresentanza di tutti i soci, gli atti relativamente a:

- Andamento economico-patrimoniale aziendale su base semestrale;
- Orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale e adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- Programmi di investimento per lo svolgimento dei servizi affidati e programmi di acquisto e alienazione di immobili e di diritti reali su immobili, ovvero implicanti la costituzione di garanzie sugli immobili;
- Programmi di partnership con soggetti pubblici e privati.

Al fine di consentire il controllo analogo da parte degli Enti soci sulle società di secondo livello, Il Comitato per l'indirizzo e il controllo esercita l'indirizzo strategico e il controllo analogo anche sulle società in house partecipate da CEM Ambiente S.p.A. e soggette a direzione e coordinamento

da parte di quest'ultima, mediante:

- a) l'esercizio delle medesime funzioni previste nel presente articolo nei confronti dell'organo amministrativo delle società partecipate;
- b) le ulteriori funzioni di indirizzo sulle deliberazioni assembleari stabilite negli statuti delle medesime società partecipate.

TITOLO V

- COLLEGIO SINDACALE -

Art. 22 - Composizione e nomina del Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre anni, e sono rieleggibili.

La nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti sarà effettuata dall'Assemblea su designazione dei soci, in modo che sia data anche applicazione alla disciplina vigente in materia di parità tra i generi nell'accesso agli organi collegiali.

Quanto sopra vale anche in caso di sostituzione per morte, rinuncia, revoca o decadenza dei Sindaci.

L'Assemblea provvederà a determinare il compenso spettante ai Sindaci effettivi secondo le tariffe professionali vigenti e comunque in osservanza dei limiti stabiliti dall'ordinamento.

TITOLO VI

- BILANCIO ED UTILI -

Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, procede alla redazione del bilancio e dei suoi allegati, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale: il tutto da sottoporre alla discussione ed alla approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 24 - Riparto degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti nel modo seguente:

- a) una quota - non inferiore al 5% e comunque pari alla misura di legge - verrà destinata alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;
- b) l'utile residuo verrà ripartito tra i soci in proporzione delle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea dei soci.

Art. 25 - Controllo e revisione legale. Certificazione dei bilanci consuntivi

La revisione legale dei conti è conferita dall'Assemblea - su proposta motivata del Collegio Sindacale - ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 26 - Raccolta fondi

La Società potrà raccogliere dai soci fondi e finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1 della deliberazione 3 marzo 1994 del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, e di ogni ulteriore emananda disposizione legislativa in materia.

Art. 27 - Scioglimento della Società

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria ai sensi di legge determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art. 28 - Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Art. 29 - Disposizione generale e finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti.